

## La legge 7 febbraio 1992 n. 150 e gli animali pericolosi

### Premessa.

La proposta di regolamentare la detenzione degli animali pericolosi, che ha portato alla legge oggi in vigore, fu presentata nel 1990 al fine di porre un freno – così si legge nella relazione illustrativa sottoposta alla Camera dei Deputati – “all’attuale, assurda moda della detenzione, spesso in modo inappropriato, di animali selvatici, specie grossi carnivori e serpenti velenosi, da parte di privati” ed alle tragiche conseguenze che ne derivavano.

Venne presentata contestualmente alla proposta di legge finalizzata ad introdurre nell’Ordinamento italiano i reati relativi all’applicazione nel nostro Paese della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), ratificata dall’Italia nel 1975, e le correlate sanzioni.

La legge 7 febbraio 1992, n. 150, che seguì all’intenso dibattito parlamentare, contiene, pertanto, sia la disciplina penale relativa all’applicazione della CITES che le norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica.

### Il divieto di detenere animali pericolosi.

L’art. 6, comma 1, della legge stabilisce, infatti, che alcune specie di mammiferi e rettili costituiscano un pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica e proibisce, di conseguenza, la detenzione di esemplari vivi appartenenti a tali specie, siano essi selvatici o provenienti da riproduzioni in cattività, sanzionando penalmente la violazione del divieto.

L’individuazione delle specie cd. “pericolose” è rimessa al Ministro dell’ambiente, il quale, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell’agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell’individuazione di tali specie e predispone di conseguenza l’elenco di tali esemplari.

L’elenco delle specie pericolose, attualmente in vigore, è allegato al Decreto del Ministro dell’Ambiente 19 aprile 1996.

Il Decreto, in particolare, stabilisce innanzitutto quali siano i criteri che consentono di determinare se una specie sia pericolosa o meno per la salute e/o per l’incolumità pubblica, ovvero: “sono da considerare potenzialmente pericolosi per l’incolumità e la salute pubblica, tutti gli esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici ovvero provenienti da riproduzioni in cattività che in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, possono arrecare con la loro azione diretta effetti mortali o invalidanti per l’uomo o che non sottoposti a controlli sanitari o a trattamenti di prevenzione possono trasmettere malattie infettive all’uomo”.

È in corso presso il MATTM la modifica dell’attuale elenco delle specie di concerto con Min. Salute, Min.Interno, Corpo forestale dello Stato ai sensi dell’art.6, comma 2 della L.150/92 .

Dall’applicazione di questi criteri discende un nutrito e variegato elenco di specie pericolose, che comprende circa 10 Ordini e 54 Famiglie appartenenti alle Classi di Mammiferi e Rettili, con i relativi generi e specie.

Tutti gli Uccelli non sono inclusi tra gli animali pericolosi, nonostante ci siano specie in grado di arrecare seri danni all’uomo, un esempio per tutti il Casuario (*Casuarus casuaris*) con un peso di circa 60 kg, in grado di raggiungere una velocità di 50 km/h e provvisto di artigli alle zampe di circa 5 cm con i quali può arrecare seri danni ad un uomo.

### Le esenzioni dal divieto.

Dal divieto di detenzione sono escluse soltanto alcune specifiche strutture individuate dalla legge n. 150/1992, dalla legge n. 157/1992 e dal d.lgs. 73/2005, che devono essere appositamente dichiarate idonee alla detenzione di animali pericolosi:

- aree protette e parchi nazionali, dichiarati idonei dalla Commissione scientifica CITES, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione stessa;
- circhi e mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle Prefetture competenti per territorio assistite dalle ASL, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla Commissione scientifica CITES;
- istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro delle Istituzioni scientifiche CITES;
- giardini zoologici, acquari e delfinari dichiarati idonei con il rilascio della Licenza di Giardino zoologico prevista dal d.lgs. 73/2005, concessa con Decreto del Ministro dell'Ambiente;
- allevamenti di fauna selvatica autoctona, autorizzati ai sensi della legge n. 157/1992;
- i Centri di Recupero per Animali Selvatici autoctoni (C.R.A.S.), autorizzati ai sensi della legge n. 157/1992.

In sintesi, ognuna delle strutture elencate è sottoposta ad una valutazione concernente l'idoneità delle strutture di custodia ad eliminare i rischi per la salute e l'incolumità pubblica che derivano dalla detenzione di esemplari pericolosi.

La legge n. 150/1992 regola anche la condizione di coloro che, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro dell'Ambiente 19 aprile 1996, detenevano esemplari vivi di mammiferi o rettili, di specie selvatica o provenienti da riproduzioni in cattività, compresi nell'elenco allegato al Decreto.

I detentori di tali esemplari erano tenuti a farne denuncia alla Prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Il Prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione degli esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

A tale procedura si ricorre anche nel caso in cui ulteriori specie siano inserite nell'elenco delle specie pericolose.

### Le sanzioni.

La violazione del divieto è sanzionata penalmente con l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da €15.000 a €300.000, così come recentemente stabilito dalla legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha modificato le sanzioni previste dalla legge n. 150/1992; gli animali detenuti illegittimamente sono confiscati.

### I centri di accoglienza per gli animali pericolosi sequestrati e confiscati.

Nel 1997, proprio al fine di consentire un adeguato ricovero degli esemplari pericolosi sequestrati o confiscati, la legge n. 344, all'art. 4, comma 11, ha stabilito l'attivazione di appositi centri di accoglienza.

La gestione degli esemplari di specie "pericolose" sequestrati o confiscati, infatti, richiede sia il rispetto di precisi requisiti strutturali, sia il possesso di competenze specialistiche legate alle caratteristiche morfologiche e comportamentali degli animali ed a quelle sanitarie e di benessere degli animali.

Per questa ragione, la corretta detenzione degli animali pericolosi sequestrati e confiscati è un'attività di particolare rilevanza e delicatezza, che richiede il costante controllo e la supervisione del Ministero dell'Ambiente.

Attualmente, il Ministero ha individuato tre strutture che soddisfano i requisiti di detenzione degli animali pericolosi e con esse ha stipulato delle convenzioni con le quali sono forniti i fondi necessari al mantenimento degli esemplari nelle migliori condizioni possibili, secondo le esigenze etologiche delle specie (comprese le esotiche) e nel rispetto del benessere che è possibile fornire agli animali.

Tali strutture si occupano degli animali sotto la supervisione del MATTM, che non si limita a fornire i fondi necessari al mantenimento degli esemplari, ma esercita un ruolo attivo di controllo e di indicazione delle misure che è appropriato adottare nell'interesse degli animali.

L'elevato numero di Ordini e Famiglie contenuto nell'elenco fornisce un'indicazione della complessità della gestione degli esemplari sequestrati o confiscati, in quanto si deve garantire che animali di specie anche molto diverse tra loro siano ospitati in apposite strutture nelle migliori condizioni possibili e con tutta l'assistenza, non solo sanitaria, possibile.

#### La confisca per violazione della Convenzione CITES.

La Convenzione CITES stabilisce che il commercio di esemplari delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione ed iscritte nelle Appendici I e II alla Convenzione debba essere esercitato secondo precise modalità di autorizzazione e certificazione pubblica.

La violazione delle prescrizioni della Convenzione è sanzionata dalla legge n. 150/1992, secondo la gravità dell'illecito commesso; in ogni caso, la legge stabilisce che sia sempre disposta la confisca dell'esemplare illegittimamente detenuto.

Può capitare, pertanto, che sia confiscato per violazione delle disposizioni CITES un animale appartenente ad una specie compresa nell'elenco degli animali cd. "pericolosi"; anche in questo caso, l'esemplare confiscato viene destinato dal Ministero dell'Ambiente ad una delle tre strutture sopra ricordate, dopo aver acquisito il parere della Commissione Scientifica CITES.

In conclusione i centri di accoglienza per la detenzione di animali pericolosi accolgono esemplari oggetto di sequestro e confisca per le seguenti violazioni:

- Violazioni al D.M. del 19/04/96: art. 6 della L.150/92
- Violazioni agli artt. 1 e 2 della L.150/92: applicazione CITES

## Legge 7 febbraio 1992, n. 150

### Art 1.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

### Art. 2

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro,

acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

#### Art. 6.

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano:

a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa;

b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla verifica di idoneità da parte della commissione.